



*Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

Prot.n. 3801 /UDCP/GAB/UL

del 13 MARZO 2012

All'Assessore ai Lavori Pubblici

Al Coordinatore dell'AGC Lavori
Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione
Espropriazioni.

p.c.

Al Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale

Al Coordinatore dell'AGC Affari
Generali della Giunta Regionale

Oggetto: Proposta di deliberazione recante "Prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata"- parere.

La deliberazione in esame si propone di dettare le disposizioni operative di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera e), legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

Come noto, l'articolo 4 bis attua il conferimento delle funzioni amministrative, attualmente spettanti ai settori provinciali del genio civile, "ai comuni, unioni dei comuni o dei comuni in forma associata". Questo Ufficio ha avuto modo di pronunciarsi sulla interpretazione della predetta disposizione in sede di parere, reso con nota n 1829/UDCP/GAB/UL del 7 febbraio 2012, sulle modifiche da apportare al regolamento regionale n. 4 del 2010 a seguito della novella apportata dalla legge finanziaria regionale anno 2012 alla legge regionale n. 9 del 1983, di cui il predetto regolamento costituisce attuazione. In quella occasione l'Ufficio ha inteso chiarire che "nonostante la sua dubbia formulazione [dell'articolo 4 bis, l.r. n. 1 del 2012], la norma va interpretata nel senso che, in applicazione dei principi costituzionali di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà, l'attribuzione delle predette funzioni avviene nei confronti dei menzionati enti locali che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ne facciano richiesta. Per gli anni successivi la richiesta deve essere formulata agli uffici regionali competenti entro il 31 gennaio".

La norma in esame disciplina il trasferimento di funzioni amministrative, già in capo ai settori provinciali del genio civile, agli enti locali che ne facciano richiesta.

Com'è noto la legge regionale nel conferimento di funzioni amministrative agli enti locali deve osservare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost. e 19 e 64 St.). Nel caso di specie i richiamati principi possono ritenersi pienamente rispettati in ragione